


COMUNE DI MALEGGNO
PROVINCIA DI BRESCIA



Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 34 del 24/09/2020

OGGETTO: TARIP (TASSA RIFIUTI TRIBUTO PUNTUALE) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18

L'anno **2020**, addì **ventiquattro** del mese di **Settembre** alle ore **20:00**, nella **Residenza Municipale di Malegno**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto , si è riunito sotto la presidenza del **Sindaco** Erba Paolo il Consiglio Comunale.

All'Appello risultano :

Cognome e Nome	Funzione	Presente	Assente
ERBA PAOLO	Sindaco	X	
SIGALA MARCO	Consigliere	X	
FERITI SIMONE	Consigliere	X	
MENOLFI ILENIA	Consigliere	X	
MARTINAZZI ELISA	Consigliere	X	
PEZZONI DARIO	Consigliere	X	
SIMONETTI MARIO	Consigliere	X	
MONTANELLI GIOVANNI	Consigliere	X	
SERINI ALESSIA	Consigliere	X	
CAPITANIO ELISA	Consigliere	X	

Presenti : 10 Assenti: 0

Partecipa Il Segretario Comunale Dott.ssa Carmen Modafferi, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO: TARIP (TASSA RIFIUTI TRIBUTO PUNTUALE) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18

Il Sindaco cede la parola a Marco Sigala il quale spiega che quest'anno c'è caos in merito alle tariffe della Tari. Ricorda che quest'anno avrebbe dovuto debuttare nuovo metodo Arera, che però è molto complicato da applicare. Inoltre, a causa dell'emergenza Covid vi sono ancora più difficoltà. Pertanto, Arera ha concesso la possibilità di confermare le tariffe 2019, spalmando l'eventuale maggiore onere poi su tre annualità successive, approvando nuovo PEF entro 31.12.2020. Oggi si riapprovano le medesime tariffe dell'anno 2019. Dopodiché, udita la relazione del vicesindaco, il Sindaco pone in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, eomissis...»;

CONSIDERATO che:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, come modificato, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020;
- l'art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato:
 - il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
 - il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

*« I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, **anche per l'anno 2020**, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»*

VISTA la deliberazione del C.C. n. 7 del 29/03/2019 con cui sono state approvate le tariffe della tassa rifiuti per il 2019;

RITENUTO, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

ACQUISITO sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile di Servizio, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge dai dieci consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) di approvare per l'anno 2020, le tariffe della Tassa Rifiuti, al netto del tributo provinciale, già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del C.C. n. 7 del 29/03/2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 confermando i coefficienti Ka, Kb per le utenze domestiche, Kc per le utenze non domestiche, e il numero minimo degli svuotamenti e dei litri/mq preassegnati, come da tabelle che seguono:

UTENZE DOMESTICHE

TARI PUNTUALE PARTE FISSA			
CATEGORIA	DESCRIZIONE	COEFFICIENTE Ka	TARIFFA FISSA* €/mq.
1	Nucleo familiare con 1 componente	0,84	€ 0,5616
2	Nucleo familiare con 2 componenti	0,98	€ 0,6552
3	Nucleo familiare con 3 componenti	1,08	€ 0,7221
4	Nucleo familiare con 4 componenti	1,16	€ 0,7756
5	Nucleo familiare con 5 componenti	1,24	€ 0,8291
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti	1,30	€ 0,8692

* al netto di tributo ambientale

TARI PUNTUALE PARTE VARIABILE					
CATEGORIA	DESCRIZIONE	COEFFICIENTE Kb	Svuotamenti minimi con mastello da 40 litri	Svuotamenti minimi con bidone da 120 litri	TARIFFA VARIABILE* €/anno**
1	Nucleo fam. con 1 comp.	0,9	9	3	€ 25,20
2	Nucleo fam. con 2 comp.	1,5	15	5	€ 42,00
3	Nucleo fam. con 3 comp.i	2,1	21	7	€ 58,80
4	Nucleo fam. con 4 comp.	2,7	27	9	€ 75,60
5	Nucleo fam. con 5 comp.	3,3	33	11	€ 92,40
6	Nucleo fam. con 6 o più comp.	3,9	39	13	€ 109,20

* al netto di tributo ambientale

** Quota riferite agli svuotamenti preassegnati al netto dell'eventuale conguaglio in caso di superamento del numero minimo da parte della singola utenza.

Costo svuotamenti in €/litro per Utenze Domestiche*	€ 0,070
---	----------------

* al netto di tributo ambientale

Ad esempio, il costo per uno svuotamento aggiuntivo di un mastello da 40 litri rispetto a quelli minimi preassegnati è di € 2,80

**UTENZE NON
DOMESTICHE**

TARI PUNTUALE PARTE FISSA			
CATEGORIA	DESCRIZIONE	COEFFICIENTE Kc	TARIFFA FISSA* €/mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	€ 0,4921
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67	€ 1,0241
3	Stabilimenti balneari	0,38	€ 0,5852
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	€ 0,4655
5	Alberghi con ristorante	1,07	€ 1,6359
6	Alberghi senza ristorante	0,80	€ 1,2236
7	Case di cura e riposo	0,95	€ 1,4630
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	€ 1,5295
9	Banche ed istituti di credito	0,82	€ 1,2635
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,87	€ 1,3300
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	€ 1,6359
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	€ 1,1039
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	€ 1,4098
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	€ 0,6650
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	€ 0,8379
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	€ 7,4214
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	€ 5,5727
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	€ 2,6999
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	€ 2,3674
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,50	€ 8,4322
21	Discoteche, night club	1,04	€ 1,5960

* al netto di tributo ambientale

UTENZE NON DOMESTICHE

TARI PUNTUALE PARTE VARIABILE			
CATEGORIA	DESCRIZIONE	Indice per il calcolo dei litri degli svuotamenti minimi preassegnati per la raccolta del residuo in litri/mq.anno*	Indice per il calcolo della volumetria dedicata alla raccolta dell'umido inclusi nel costo della PV in litri/mq.anno**
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,55	2,43
2	Campeggi, distributori carburanti	13,44	4,02
3	Stabilimenti balneari	11,25	2,73
4	Esposizioni, autosaloni	4,59	0,00
5	Alberghi con ristorante	12,22	16,46
6	Alberghi senza ristorante	7,77	8,41
7	Case di cura e riposo	9,89	11,91
8	Uffici, agenzie, studi professionali	6,65	0,00
9	Banche ed istituti di credito	5,72	0,00
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	8,88	0,00
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	11,00	0,00
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	7,46	0,00
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	10,52	0,00
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,63	0,00
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	0,00
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzeria	33,90	105,55
17	Bar, caffè, pasticceria	31,84	51,83
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	17,86	29,48
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	15,35	30,21
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	47,36	131,85
21	Discoteche, night club	13,45	8,18

*Tali coefficienti (litri/mq) vanno moltiplicati per la superficie di ogni singola utenza con arrotondamento in eccesso al volume del contenitore prescelto (ad es. mastelli da 40 litri, bidoni da 120 litri) per ottenere il numero di svuotamenti minimi preassegnati per il rifiuto residuo. Stabilito il numero di litri di volumetria del rifiuto residuo preassegnata. Ad esempio, un'attività con 100 mq ed un indice in litri/mq.anno di 33,90 con assegnato un bidone da 120 litri avrà a diritto a $100 \times 33,90 = 3390$ litri che suddivisi per 120 (litri contenitore) ammontano a 28,25 svuotamenti che vengono arrotondati a 29 svuotamenti/anno del contenitore del rifiuto residuo e per questo servizio paga $29 \times 120 = 3480$ litri che moltiplicati per il costo degli svuotamenti in €/litro determina un costo di 243,60 euro per la quota variabile preassegnata minima della TARI. Gli eventuali ulteriori svuotamenti determinano un addebito a consuntivo di € 8,40 per ogni svuotamento aggiuntivo.

**Tali coefficienti (litri/mq) vanno moltiplicati per la superficie di ogni singola utenza e suddivisi per il numero di passaggi all'anno garantiti per la raccolta dell'umido (104,28 passaggi) con arrotondamento in eccesso al volume del contenitore prescelto (ad es. mastelli da 40 litri, bidoni da 120 litri) per ottenere la volumetria dei contenitori preassegnati per la raccolta dell'umido (si assume uno svuotamento ad ogni passaggio a causa della elevata putrescibilità dell'umido che non consente uno stoccaggio prolungato del materiale all'interno del contenitore).

Costo svuotamenti in €/litro per Utenze non Domestiche*	€ 0,070
---	----------------

* al netto di tributo ambientale

Ad esempio, il costo per uno svuotamento aggiuntivo di un bidone da 120 litri rispetto a quelli minimi preassegnati è di € 8,40

- 2) di confermare
 - a. il numero minimo annuo degli svuotamenti dei contenitori di rifiuto non recuperabile pari a quanto indicato nelle tabelle precedenti relative alle utenze domestiche ed a quelle non domestiche;
 - b. che le tariffe euro/litro per ogni svuotamento sono state calcolate assumendo un peso specifico medio pari a 0,140 kg/litro verificato a consuntivo in base agli effettivi volumi e pesi conferiti nel 2018;
- 3) di dare atto che entro il 31/12/2020 verrà approvato il piano finanziario 2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 verrà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021
- 4) di determinare in € 9.000,00 l'ammontare massimo delle riduzioni ammissibili, ai sensi dell'articolo 12 e dell'allegato 3 del regolamento comunale per la tassa rifiuti, per l'anno 2020 che trova copertura nel bilancio di previsione 2020;
- 5) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;
- 6) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del **14 ottobre 2020**

QUINDI

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge dai dieci consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Presidente
F.to Erba Paolo

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carmen Modafferi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267)
(Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32, c.1, della legge 18.06.2009, n. 69) dal 05/10/2020 per quindici giorni consecutivi.

Lì, 05/10/2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carmen Modafferi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, comma 3 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

si certifica che la suesesa deliberazione diverrà esecutiva il _____ (*decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione*)

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. 267/2000

Lì, 05/10/2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carmen Modafferi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Malegno, 05/10/2020

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carmen Modafferi